

**CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO
Anno economico 2011**



Articolo 1 – PREMESSA

Articolo 2 – RISORSE FINANZIARIE DETERMINAZIONE FONDO

Articolo 3 – UTILIZZO DELLE RISORSE

Articolo 4 – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

Articolo 5 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

Articolo 6 – LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 7 – VINCOLI E LIMITI DI SPESA

Articolo 8 – PUBBLICAZIONE

Articolo 1 PREMESSA

L'anno 2011, il giorno 05 del mese di luglio, nella sede comunale si sono riuniti i Signori:

A) per la parte pubblica – la delegazione trattante così composta:

1. Paola Cento – Segretario Comunale – Presidente delegazione;
2. Vittorio Salvarezza – Resp.Area Fin./Aff.Gen.;

B) per la parte sindacale:

1. Rappr.CISL Maria Teresa Marras;
2. Rappr.UIL Paolo Badalini;
3. Rappr.CGIL Marina Boero;
4. R.S.U. Giuseppe Carlini;
5. R.S.U. Giorgio Frisione;
6. R.S.U. Francesco Carnevali.

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato riguarda il periodo 01/01/2011 -31/12/2011 per la parte economica e concernente il periodo 01/01/2011 -31/12/2011 per la parte giuridica.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Mignanego (GE) per l'anno 2011.

Articolo 2 RISORSE FINANZIARIE

Relativamente l'anno 2011, le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito denominato "fondo 2011") ex art. 14 e art. 15 del C.C.N.L. 01-04-1999, così come modificati dall'art. 31 e dall'art. 32 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 22-01-2004, sono state quantificate in € **65.773,10** come risulta dal prospetto "A" che segue:

1a) RISORSE STABILI per l'anno 2009 ammonta pertanto ad Euro **58.729,31**

1b) RISORSE VARIABILI per l'anno 2009 ammonta pertanto ad Euro **6.151,04**

1b) RISORSE A CARICO DEL BILANCIO per l'anno 2009 indennità di comparto quota art.33 c.4 lett.04 per Euro **892,75**

A) DETERMINAZIONE FONDO 2011

| FONDO PRODUTTIVITA' 2011 | RISORSE |
|---------------------------------|----------------|
|---------------------------------|----------------|

| | |
|--|--------------------------|
| | STABILI |
| Lettera a) primo comma art.15 Importo di cui all'art.31, c.2 lett.e) del CCNL 06.07.1995 – fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) | 27.729,83 |
| Lettera a) primo comma art.15 Quota parte delle risorse di cui alla lett.a) dell'art.31, c.2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati | 173,38 |
| Lettera b) primo comma art.15 Risorse aggiuntive (0,5+2,5 % del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del CCNL del 06.07.1995 | 1.712,85 |
| Lettera b) primo comma art.15 Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65 del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.3 del CCNL del 16.07.1996 | 2.337,69 |
| Lettera g) primo comma art.15 L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.07.95 | 4.737,97 |
| Lettera j) primo comma art.15 Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, on misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.10.99 ed a valere per l'anno successivo | 1.802,27 |
| ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1 Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del ccnl dell'01.04.99 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza | 4.015,17 |
| ART.32 c.1 ccnl 16.10.03 Le risorse decentrate previste dall'art.31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 | 2.049,84 |
| ART.32 c.1 ccnl 16.10.03 Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti | 1.653,09 |
| CONSOLIDATO | 46.212,09 |
| ART.4 ccnl 5.10.01 comma 2 (Ria Cessati) Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000. | 8.149,31 |
| ART.4 c. 1 ccnl 09.05.06 0,5% monte salari 2003 Gli enti locali, nei quali il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccnl 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. | 1.849,00 |
| ART.8 c. 2 ccnl 11.04.08 0,6% monte salari 2005 Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31 c. 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia superiore al 39%. | 2.518,91 |
| FONDO UNICO CONSOLIDATO (PARTE FISSA) | 58.729,31 |
| | RISORSE VARIABILI |
| ART.4 c. 2 ccnl 31.07.09 1% monte salari 2007 Presso gli enti locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31 c. 3, del CCNL del 22.01.2004, nel limite dell'1% del monte salari 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia superiore al 38%. | 0 |
| RISPARMI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE | 0 |
| RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE | 0 |
| PARTE VARIABILE | 4.974,00 |
| RISORSE A CARICO BILANCIO Ind. di comparto quota art. 33 c.4 lett.A | 906,31 |
| TOTALE FONDO | 64.609,62 |
| Spec.disp.di legge (art.4 c..3 CCNL 05.10.01) | 0 |
| Quote per la progettazione (art.92 cc.5-6 D.Lgs 163/06) | 0 |
| TOTALE FONDO UNICO TAB.15 CONTO ANNUALE | 64.609,62 |

Articolo 3

**UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA', art. 31 e 32 del C.C.N.L.
REGIONI – ENTI LOCALI DEL 22-01-2004**

Ai sensi degli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 22-01-2004, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2010 ed è stato così suddiviso:

UTILIZZO FONDO 2011

| FONDO PRODUTTIVITA' 2011 | UTILIZZO |
|---|------------------|
| Progressioni orizzontali (art. 17 c.2 l.b) C.C.N.L. 01-04-1999) | 32.829,10 |
| Indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22-01-2004) | 9.530,11 |
| Indennità ufficiale di stato civile (art. 17 c.1 l.i) C.C.N.L. 01-04-1999) | 200,00 |
| Indennità rischio (arma) (art. 17 c.2 l.e) C.C.N.L. 01-04-1999) | 300,00 |
| Indennità maneggio valori (art. 17 c.2 l.d) C.C.N.L. 01-04-1999) | 120,00 |
| Indennità disagio operai e geometra (art. 17 c.2 l.e) C.C.N.L. 01-04-1999) | 2.400,00 |
| Indennità rischio (art. 17 c.2 l.d) C.C.N.L. 01-04-1999) | 945,00 |
| Particolari responsabilità (art. 7 c.1 C.C.N.L. 09-05-2006) | 5.400,00 |
| Progressioni orizzontali anno 2010 (<i>cifra destinata</i>) | 0 |
| Produttività collettiva (art. 17 c.2 l.a) C.C.N.L. 31-03-1999) | 2.373,41 |
| Produttività individuale (art. 17 c.2 l.a) C.C.N.L. 31-03-1999) | 5.538,00 |
| Somme non utilizzate da destinare produttività anno successivo parte variabile | 0 |
| TOTALE FONDO | 59.635,62 |
| Spec.disp.di legge (art.4 c..3 CCNL 05.10.01) | 0 |
| Quote per la progettazione (art.92 cc.5-6 D.Lgs 163/06), Istat ecc. | 4.974,00 |
| TOTALE FONDO UNICO TAB.15 CONTO ANNUALE | 64.609,72 |

3.1 Specifiche per voce dell'utilizzo del fondo

a) **LED/PROGRESSIONI ORIZZONTALI**

Il valore viene determinato dalle progressioni relative a tutto il 31.12.2010 Euro **32.829,10**.

b) **INDENNITA' DI COMPARTO**

L'attribuzione (obbligatoria) a tutti i dipendenti dell'indennità ex art. 33 del CCNL del 22.01.2004 comporta una previsione di spesa annua complessiva di Euro **9.530,11**.

c) **INDENNITA' DI STATO CIVILE**

L'attribuzione all'ufficiale di stato civile dell'indennità art. 17 c.2 lett.i del CCNL del 01.04.1999 lettera aggiunta dall'art. 36 c.2 del CCNL 22.01.2004 è stata determinata in Euro **200,00**.

d) **INDENNITA' DI DISAGIO**

Si prevede di compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie B e C per un totale di Euro **2.700,00**.

e) **INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI**

E' l'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, l'attività dei conduttori di macchine complesse e all'economista per il maneggio valori. L'indennità rischio è quantificata complessivamente in Euro **1.065,00**.

f) **PARTICOLARI RESPONSABILITA'**

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell' 1.4.1999 sostituito dall'art. 7 c.1 del CCNL del 09.05.2006 che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C quantificato in Euro **5.400,00**.

g) **PROGRESSIONI**

Non sono previste progressioni orizzontali per l'anno 2011.

h) **PRODUTTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 17 c.2 lett.a) per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di:

-compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo detta collettiva per Euro **2.373,41**;

-in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione detta individuale per Euro **5.538,00**;

i) **TURNO**

E' erogabile per ogni attività collegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con rotazione settimanale.

Eventuali rotazioni inferiori alla settimana, dovute ad esigenze straordinarie ed eccezionali di servizio, non fanno perdere il diritto d'indennità di turno.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio.

Attualmente nessun lavoratore svolge turnazioni e quindi non si prevede alcuna erogazione di detta indennità, Euro **0**.

l) **REPERIBILITA'**

E' attribuibile per l'attività di rientro in servizio, entro 30 minuti, su chiamata per svolgere un servizio d'emergenza.

Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità-

Occorre definire le aree di pronto intervento, e l'Amministrazione si conserva la possibilità di istituire il servizio di pronta reperibilità in caso di necessità e previa informativa alle R.S.U.

Attualmente non viene erogata alcuna indennità in quanto il servizio di pronta reperibilità non è stato istituito, Euro **0**.

m) **RIPORTO**

Il residuo da riportare all'anno precedente risulta di Euro **0** e sarà destinato ad incrementare la quota variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2011.

n) **SPECIFICHE ATTIVITA' PREVISTE DA LEGGI**

- art. 4 c.3 CCNL 05.10.01 per Euro **0**

- art.92 cc.5-6 D.Lgs 163/06, Istat ecc per Euro **4.974,00**

L'attribuzione delle varie indennità è subordinata alla verifica della sussistenza dei criteri, concordati in contrattazione decentrata, e dalla preventiva individuazione delle figure professionali cui possono essere riconosciuti tali compensi. Si ribadisce che non possono essere attribuite due indennità per la stessa motivazione.

Articolo 4

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

La valutazione è effettuata secondo il metodo previsto dall'apposito regolamento sulle progressioni orizzontali, che si riporta per conoscenza, anche se nell'anno 2011, non sono state previste progressioni.

La progressione economica all'interno di ogni Categoria avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del nuovo Ordinamento professionale del personale degli EE.LL. siglato l'01.04.1999 e seguenti tra Aran ed Organizzazioni Sindacali.

Per essere ammessi alla valutazione per la progressione economica all'interno della Categoria di appartenenza i dipendenti dovranno essere in possesso degli elementi di seguito specificati:

- possesso di una anzianità di servizio in categoria di almeno 2 (due) anni da calcolarsi retrospettivamente alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene applicata la progressione;
- non aver cumulado, nell'arco dell'ultimo quinquennio, alcuna sanzione disciplinare.

Per accedere alle progressioni economiche orizzontali i dipendenti dovranno possedere un "punteggio minimo" attribuito sulla base dei seguenti criteri oggettivi, nell'ambito dei requisiti di base facenti riferimento, in particolare, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 31.3.1999:

- 1) Punteggio risultante dalla scheda di valutazione dell'ultimo anno di riferimento
Punteggio massimo punti 100 (cento).

Il punteggio ottenuto dal dipendente nella scheda di valutazione è la base con cui il dipendente è collocato nella graduatoria per lo scorrimento orizzontale. Tale scorrimento avverrà nei limiti delle disponibilità del fondo per il salario accessorio già concordato con le OO.SS..

I criteri di cui al punto precedente si applicano anche nel caso che occorra assicurare la coerenza tra le disponibilità del fondo e il numero di dipendenti dell'Ente, che possono aspirare alla progressione economica.

In relazione alla Categoria il punteggio minimo richiesto per accedere alla posizione economica successiva sarà il seguente:

- Categoria A punti 70 (settanta) su 100 (cento)
- Categoria B punti 70 (settanta) su 100 (cento)
- Categoria C punti 75 (settantacinque) su 100 (cento)
- Categoria D punti 80 (ottanta) su 100 (cento).

Per l'attribuzione del punteggio i Responsabili di Area si atterranno al seguente sistema di valutazione delle prestazioni:

| SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | | |
|---|--------------|------------|
| CATEGORIA | A - B | |
| VOCE | PUNTI | |
| | DA | A |
| 1. LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE PROCEDURE DEL LAVORO | 1 | 15 |
| 2. CAPACITA' OPERATIVA | 1 | 20 |
| 3. PARTECIPAZIONE ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' | 1 | 15 |
| 4. SOLUZIONE DEI PROBLEMI | 1 | 15 |
| 5. COLLABORAZ. ALL'INTERNO E RAPPORTI CON ESTERNO | 1 | 15 |
| 6. RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI | 1 | 20 |
| | | 100 |

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

| CATEGORIA | C - D | | |
|--|-------|------------|---|
| | VOCE | PUNTI | |
| | | DA | A |
| 1. AUTONOMIA | 1 | 15 | |
| 2. LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE METODOLOGIE DEL LAVORO | 1 | 15 | |
| 3. COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ESTERNI | 1 | 10 | |
| 4. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 1 | 10 | |
| 5. QUALITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 1 | 15 | |
| 6. QUANTITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN RAPPORTO AL TEMPO IMPIEGATO | 1 | 10 | |
| 7. SOLUZIONE DEI PROBLEMI | 1 | 15 | |
| 8. RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI | 1 | 10 | |
| | | | |
| | | 100 | |

La valutazione è di competenza del Responsabile del Servizio di appartenenza; per il personale appartenente alla categoria D, titolare di posizione organizzativa, la competenza appartiene al Segretario Comunale

2. La procedura finalizzata all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali si esplica nel modo che segue:

- ◆ Entro 15 giorni dall'attivazione delle selezioni annuali, i responsabili dei servizi procedono alla valutazione di tutti i dipendenti appartenenti al proprio servizio avvalendosi della metodologia permanente di valutazione allegata al contratto decentrato integrativo; analogamente procede il Segretario Comunale nei confronti dei responsabili dei servizi. Le schede di valutazione vengono trasmesse entro i successivi 5 giorni allo stesso Segretario Comunale .
- ◆ Fermo restando la necessità di superamento della soglia minima, la progressione orizzontale verrà attribuita ai dipendenti che avranno ottenuto i punteggi più elevati tra tutti i soggetti sottoposti a selezione, tenuto conto della somma stanziata a tal fine per l'anno di riferimento e dei vincoli imposti dal CCNL inerenti il rispetto della media ponderale per ogni singola categoria.
- ◆ A ciascun dipendente verrà comunicato il punteggio ottenuto e la propria posizione nella graduatoria provvisoria.
- ◆ Avverso l'esito della valutazione il dipendente potrà presentare ricorso interno entro 10 giorni dalla comunicazione, e potrà, motivandone le ragioni, richiedere il riesame della procedura da parte del nucleo di valutazione o altro organo competente a seguito di modifica legislativa delle norme di riferimento, che dovrà pronunciarsi in via definitiva con efficacia vincolante nei successivi 30 giorni. A tal fine acquisisce i documenti necessari, sente i responsabili dei servizi interessati, nonché il ricorrente ovvero suo legale di fiducia o rappresentante sindacale. Le OO.SS. e la RSU dovranno essere tempestivamente informate.
- ◆ Al termine della procedura, ovvero alla scadenza del termine per proporre ricorso, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva contenente i nominativi dei dipendenti che avranno ottenuto la progressione economica per l'anno di riferimento. L'elenco completo, contenente le valutazioni di tutto il restante personale, viene conservato agli atti dell'Ufficio Personale ed è accessibile da parte degli interessati, secondo la normale disciplina in tema di accesso.

Articolo 5

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

Condizione necessaria per attribuire i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, c. 2, lett. a) del C.C.N.L. Regioni – Enti Locali del 01-04-1999 e art. 37 del C.C.N.L. Regioni – Enti Locali del 22-01-2004, successivamente produttività collettiva, è la valutazione del dipendente da parte del proprio responsabile di area a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, in base agli oggetti predefiniti nel piano attribuzione risorse/capitoli, tramite progetti obiettivi.

La delegazione trattante recepisce il contenuto dell'art. 37, c. 1 del C.C.N.L. Regioni – Enti Locali del 22-01-2004, secondo il quale l'attribuzione dei compensi per la produttività collettiva è da intendersi strettamente correlata ad effettivi incrementi dell'attività lavorativa e di miglioramento dei servizi come risultato aggiuntivo ed apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

In nessun caso sarà erogata la produttività collettiva sulla base d'automatismi comunque denominati.

Per la realizzazione dei progetti obiettivi, l'Amministrazione definisce con i responsabili di area gli obiettivi che intende raggiungere destinando, a questa finalità, l'intera quota delle residue risorse del fondo 2011.

Ai responsabili di area sarà assegnato un budget, sia pure del tutto indicativo e suscettibile d'adequamenti, budget determinato principalmente tenendo conto delle risorse umane assegnate al settore stesso.

I progetti relazionati dai responsabili di area dovranno contenere le indicazioni in merito allo stato d'attuazione degli obiettivi assegnati, il loro raggiungimento e la relativa quota da liquidare ai dipendenti.

Le risorse di produttività collettiva non distribuite per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, saranno riportate nell'anno seguente nella parte variabile del fondo.

Articolo 6 LAVORO STRAORDINARIO

Ai sensi dell'art. 38 c. 1, 2, 6 del C.C.N.L. Integrativo del 14-09-2000 le prestazioni di lavoro straordinario:

- sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale;
- non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
- sono espressamente autorizzate dal Dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
- non possono superare, a livello individuale, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Il succitato art. 38 prevede che agli oneri necessari per finanziare la enumerazione delle prestazioni di lavoro straordinario si faccia fronte con le risorse previste dall'art. 14 del C.C.N.L. 01-04-1999; inoltre in base al c. 1 del succitato articolo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli Enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, c. 2 lett. a) del C.C.N.L. 16-07-1995.

Inoltre in base al c. 4 del succitato articolo a decorrere dal 31.12.1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella

e) il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti è pari al 22,27% delle spese correnti (tali dati afferiscono al consuntivo dell'anno 2011 € 636.072,28 su € 2.855.587,25);

TABELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA su SPESE PERSONALE PREVENTIVO 2012

Le spese complessive per il personale, in attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 562, l.n. 296/2006

Spesa impegnata a bilancio preventivo anni:

| | IMPEGNATA | | | | | | | | PREVISTA |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2004 * | 2005 * | 2006 * | 2007 * | 2008 * | 2009 * | 2010 * | 2011 * | 2012 ** |
| Spese di personale e al netto delle componenti escluse di cui alla tabella 6.3 | 793.803,45 | 777.311,53 | 752.760,67 | 660.661,40 | 694.015,16 | 625.858,27 | 612.157,38 | 636.072,28 | 703.902,31 |

* Inserire la spesa impegnata

** Inserire la spesa prevista

Articolo 8 PUBBLICAZIONE

Le parti danno atto che il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, unitamente alla tabella 15 del Conto annuale 2011, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Mignanego entro il 15.07.2012.

Letto, confermato e sottoscritto

La delegazione trattante di parte pubblica così composta:

1. Paola Cento – Segretario Comunale – Presidente delegazione;
2. Vittorio Salvarezza – Resp.Area Fin./Aff.Gen.;

Per i Sindacati:

3. Rappr.CISL Maria Teresa Marras;
4. Rappr.UIL Paolo Badalini;
5. Rappr.CGIL Marina Boero;

Per le R.S.U.

6. Giuseppe Carlini;
7. Giorgio Frisone;
8. Francesco Carnevali.